

N. 4353-4254-4198-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

(RELATORE LOMBARDI GIOVANNI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 26 febbraio 1976 (Stampato n. 2434)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MARTINELLI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 4 marzo 1976*

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976,
n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge
28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MARTINELLI)

Proroga dei termini previsti dagli articoli 61 e 62 della
legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge
28 aprile 1975, n. 145, relativi all'istituzione dell'Albo
nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi
e alla disciplina degli autotrasporti di cose

Presentato alla Presidenza il 13 gennaio 1976

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, MARZOTTO CAOTORTA,
MERLI, MAROCCO, MASCIADRI, PICCINELLI, BECCIU,
ZOPPI**

Presentata l'8 dicembre 1975

Proroga dei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, concernente la nuova disciplina dell'autotrasporto di merci

Presentata alla Presidenza il 18 marzo 1976

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge n. 4353 ripropone — mediante la conversione in legge di un decreto-legge (dato che il Parlamento non ha approvato in tempo utile la proposta di legge n. 4198 dell'8 dicembre 1975 e il successivo disegno di legge n. 4254 del 13 gennaio 1976) — la proroga di due termini, il 2 febbraio 1976 e il 1° gennaio 1977, i quali già erano la risultante di una precedente proroga disposta dalla legge 28 aprile 1975, n. 145.

Il termine del 2 febbraio 1976 riguardava:

a) la istituzione degli albi provinciali degli autotrasportatori di cose in conto terzi (vedi l'articolo 61, primo comma, della legge n. 298 del 1974, che fa riferimento all'articolo 1, secondo comma, della stessa legge);

b) la domanda di iscrizione nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio da parte di coloro che già possiedono la licenza (vedi l'articolo 62, primo comma, della legge n. 298 del 1974, che fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 32 della stessa legge);

c) il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto terzi, sostitutive di quelle precedenti (vedi l'articolo 62, ultimo comma, della legge n. 298 del 1974).

Il termine del 1° gennaio 1977 riguardava:

a) l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 26 della legge n. 298 del 1974 (esercizio abusivo dell'autotrasporto per conto terzi) e all'articolo 27 della stessa legge (omissione di comunicazione sempre per l'autotrasporto in conto terzi);

b) l'applicazione delle sanzioni previste agli articoli 46 (trasporto abusivo: titolo II, capo III delle disposizioni comuni) e 47 (altre infrazioni: titolo II, capo III delle disposizioni comuni) della citata legge;

c) attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 35 (elencazione delle cose sulle licenze per l'autotrasporto in conto proprio) e 39 (elencazione e dichiarazione delle cose trasportate riguardanti l'autotrasporto in conto proprio) circa il termine, non posteriore, da stabilire con il regolamento di esecuzione.

Senonché i termini prorogati con la legge n. 147 del 1975 non sono, e non sarebbero stati comunque, osservati per diversi motivi, che si possono così riassumere:

a) il regolamento di esecuzione del titolo I della legge n. 298 del 1974 è stato pubblicato solo il 5 marzo di quest'anno sulla *Gazzetta Ufficiale*;

b) gli adempimenti previsti dalla legge n. 298 del 1974 e dal regolamento di esecuzione di cui alla lettera precedente richiedono un notevole impiego di personale del Ministero dei trasporti, il quale non è in grado di far fronte alle sue necessità, anche per la mancata approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge 15 luglio 1975, n. 3927.

In conseguenza di ciò diventa necessaria una ulteriore proroga che, tenendo conto dell'esperienza passata e dei tempi che risultano necessari per la formazione degli organi previsti dalla istituzione dell'albo degli autotrasportatori, si è indicata, rispettivamente ai due termini precedenti, nelle date del 31 dicembre 1976 e del 1° gennaio 1978.

È da augurarsi che nel frattempo, e senza altri indugi, il Parlamento provveda all'approvazione del citato disegno di legge n. 3927, se si vuole evitare che il Parlamento stesso debba occuparsi per la terza volta dello stesso problema!

GIOVANNI LOMBARDI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 4353

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO:

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

N. 4254

Art. 1.

I termini del 2 febbraio 1976, e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 2 febbraio 1976.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 4198

Art. 1.

I termini previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sono prorogati sino al 30 settembre 1976.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 2 febbraio 1976.